

QUINDICINALE di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA

BOLOGNA AGRICOLA

INFORMA

PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Anno XXV n° 21 15 Novembre 2018

IN QUESTO NUMERO

1. **Avviso agli associati: Riunioni Zonali.**
2. **Comunicazione importante agli associati non aderenti al Servizio IVA.**
3. **ANPA - SINDACATO PROVINCIALE PENSIONATI DI CONFAGRICOLTURA BOLOGNA.**
Convocazione Assemblea Generale Ordinaria del Sindacato
4. **Distruzione Documenti Contabili IVA Anno di imposta 2006.**
5. **Distruzione Dichiarazione redditi Anno di imposta 2006.**
6. **Distruzione Documenti Servizio Paghe Anno 2008.**
7. **Nuovi Voucher: circolare I.N.P.S..**
8. **Welfare ed Enti Bilaterali: l'Agenzia delle Entrate si esprime.**

1) Avviso agli associati: Riunioni Zonali.

Confagricoltura Bologna organizza una serie di incontri informativi, fiscali, tecnico e sindacali, nelle zone, con la presenza della Presidenza.

Negli incontri verranno fornite, soprattutto, delucidazioni in merito alle recenti novità in materia di fatturazione elettronica.

Parteciperanno i nostri consulenti e responsabili di settore.

Il calendario previsto è il seguente:

- Bazzano: il giorno **20 novembre p.v., alle ore 18.00**, presso la Sala Consorzi Vini - il Parco dell'Abbazia di Monteveglio, in via Dell'Abbazia, n. 30/5, Valsamoggia loc. Monteveglio (Bologna).
- San Giovanni in Persiceto: il giorno **22 novembre p.v., alle ore 18.00**, presso la Casa Grande del Consorzio dei Partecipanti, in Via Carradona, n. 1, San Giovanni in Persiceto loc. San Matteo della Decima (Bologna).
- San Giorgio di Piano: il giorno **27 novembre p.v., alle ore 18.00**, presso l'Azienda Roncati Alessandro, in Via Statico, n. 16, San Giorgio di Piano (Bo).
- Bologna: il giorno **30 novembre p.v., alle ore 11.00**, presso la sala riunioni della sede di Bologna.
- Imola: il giorno **5 dicembre p.v., alle 16.00**, presso l'azienda agricola Branchini Società Agricola, in via Marsiglia, n. 3, Imola loc. Dozza (Bo)

Tutti i Soci sono invitati a partecipare.

(A. Flora)

2) Comunicazione importante agli associati non aderenti al Servizio IVA.

Si avvisano gli Associati che la Legge di Bilancio 2018 ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti di tutti i soggetti privati e titolari di Partita Iva. Per permettere il corretto avvio del processo di fatturazione elettronica per inviarle le fatture elettroniche da noi emesse nei suoi confronti per servizi vari forniti dai nostri uffici, **ha ricevuto in questi giorni**, per adempiere al suddetto obbligo di legge, **una nostra comunicazione cartacea o mail** (a seconda della presenza o meno del Suo indirizzo mail nei nostri archivi) **con la**

richiesta di fornirci l'indirizzo di posta certificata (pec) o in alternativa il cosiddetto codice identificativo univoco rilasciato dal Sistema di Interscambio, e l'eventuale appartenenza ad uno dei regimi fiscali: **Regime di Vantaggio (D.L. n.98/2011 art 27, commi 1 e 2), o **Regime Forfettario** (legge n 190/2014, art 1, commi 54-89), o **Produttori agricoli esonerati** (DPR 633/72 art 34 comma 6)).**

La preghiamo di rispondere nel piu breve tempo possibile, con le seguenti modalità:

- per la **versione cartacea** dandone informazione all'ufficio di zona di appartenenza (fax, mail, telefonicamente o di persona) entro il **30/11**
- per la **versione mail** semplicemente rispondendo al questionario accessibile cliccando il link presente nel mail entro il **15/12**

Si specifica che i Soci aderenti al Servizio Contabilità non hanno ricevuto la comunicazione in quanto il dato necessario è già in nostro possesso.

(A. Flora)

3) ANPA - SINDACATO PROVINCIALE PENSIONATI DI CONFAGRICOLTURA BOLOGNA Convocazione Assemblea Generale Ordinaria del Sindacato

E' convocata, per il giorno domenica 25 novembre 2018, alle ore 8.00, in prima convocazione, e per il giorno **venerdì 7 dicembre 2018**, alle **ore 10.00**, in seconda convocazione, presso Confagricoltura Bologna (Via Tosarelli n. 155, Villanova di Castenaso), **l'Assemblea Generale Ordinaria ANPA.**

L'Assemblea avrà il seguente *Ordine del Giorno*:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Attività del Sindacato ANPA;
- 3) Varie ed eventuali.

Il Presidente

Giovanni Venturi

4) Distruzione Documenti Contabili IVA Anno di imposta 2006.

Si avvisano i soci aderenti al servizio di contabilità iva che prossimamente saranno distrutti i documenti relativi all'anno 2006. Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne comunicazione al proprio Ufficio Zona **entro e non oltre il 30/11/2018.**

(E. Cricca)

5) Distruzione Dichiarazione redditi Anno di imposta 2006.

Si avvisano i soci aderenti al Servizio Dichiarazione dei Redditi che prossimamente saranno distrutti i documenti fiscali con relativi allegati riguardanti UNICO/2007 (anno imposta 2006).

Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne comunicazione al personale addetto del proprio Ufficio Zona **entro e non oltre il 30/11/2018.**

(E. Cricca)

6) Distruzione Documenti Servizio Paghe Anno 2008.

Si avvisano i soci aderenti al servizio paghe che prossimamente saranno distrutti i documenti relativi all'anno 2008. Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne comunicazione al proprio Ufficio Zona **entro e non oltre il 30/11/2018.**

(G. Sacquegna)

7) Nuovi Voucher: circolare I.N.P.S..

Con circolare n. 103 del 17 ottobre 2018, l'I.N.P.S. ha fornito agli operatori le istruzioni operative per la gestione dei "voucher" come definiti sulla base del D.L. n. 87/2018 convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96. Come si ricorderà, nell'impianto definito dal 2017, il "decreto dignità" ha introdotto alcune modifiche, in particolare alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale: in specie, nelle informazioni che i prestatori di lavoro devono fornire all'atto della registrazione, nella procedura informatica dedicata alle prestazioni occasionali; ancora modificate le dichiarazioni relative alle prestazioni per le imprese nel settore agricoltura; introdotta, poi, una nuova modalità di erogazione del compenso al lavoratore.

Per il settore agricolo, in particolare, la norma ha stabilito regole per disciplinare il lavoro occasionale; per quanto riguarda la dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa l'azienda deve fornire all'I.N.P.S. i seguenti elementi: → dati anagrafici ed identificativi del prestatore; → luogo di svolgimento della prestazione; → oggetto della prestazione; → data di inizio e monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale massimo che, sulla scorta delle modifiche introdotte, passa da tre a dieci giorni consecutivi; → compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge. In agricoltura il ricorso al lavoro occasionale è possibile per le aziende che hanno alle proprie dipendenze non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato. È sempre vietato il ricorso al contratto di prestazioni occasionali nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Possono lavorare con questo rapporto unicamente i seguenti soggetti:

→ titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

→ giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero ad un ciclo di studi universitario; → persone disoccupate, iscritte nei pubblici elenchi (D.lgs. n. 150/2015);

→ percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

La comunicazione inerente la prestazione e l'arco temporale (da uno a dieci giorni consecutivi) deve essere inviata all'I.N.P.S. mediante l'utilizzo di un calendario giornaliero previsto nella procedura telematica; in tale contesto deve essere indicato, da parte dell'azienda agricola, l'arco temporale di svolgimento della prestazione, la durata complessiva della prestazione. La dichiarazione deve essere trasmessa almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione. Confermate le indicazioni già fornite per l'aspetto economico (messaggio I.N.P.S. n. 2887/2017). È possibile la revoca della comunicazione qualora non si perfezioni il rapporto (entro le ore 23.59 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell'arco temporale previsto all'inizio). La circolare I.N.P.S. conferma altresì che sarà possibile anche incrementare le ore di lavoro previste (sempre almeno un'ora prima dell'inizio) se tale incremento pare "congruo" rispetto alla prestazione residua. I lavoratori hanno viceversa l'onere di fornire al sistema I.N.P.S. le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi e per il pagamento del compenso da parte dell'I.N.P.S.. I prestatori, in sostanza, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica gestita dall'I.N.P.S., dovranno autocertificare l'appartenenza ad una delle categorie innanzi precisate (pensionati, studenti, ecc. ...), per il settore agricolo si dovrà certificare anche la non iscrizione nell'anno precedente negli elenchi anagrafici degli operai agricoli. L'accesso e gli aggiornamenti da parte del lavoratore avviene con:

→ accesso alla piattaforma telematica con credenziali personali (PIN I.N.P.S., credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS – Carta Nazionale dei Servizi);

→ ricorso ai servizi di contact center I.N.P.S., raggiungibili da rete fissa 8803 164), da telefonia mobile (06 164 164) ed attraverso internet (Voip e Skype), necessario il possesso delle credenziali personali (PIN I.N.P.S., credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS – Carta Nazionale dei Servizi);

→ tramite intermediari autorizzati o enti di patronato.

Il decreto – legge n. 87/2018 contempla novità anche in ordine alla modalità di pagamento: a richiesta del lavoratore se espressa all'atto della registrazione, il compenso può essere incassato, decorsi quindici giorni dal consolidamento del dato nella procedura I.N.P.S., in qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica I.N.P.S. e stampato dall'utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Il lavoratore può incassare il compenso pattuito con il datore attraverso l'accredito sul conto corrente bancario comunicato all'atto della registrazione nel sistema I.N.P.S. (pagamento entro 15 giorni del mese successivo alla prestazione); ovvero tramite bonifico bancario domiciliato (sempre entro 15 giorni) od ancora presso gli sportelli postali (sempre entro 15 giorni). È previsto un onere di € 2,60 per i bonifici e di € 1,75 per la procedura di incasso presso le poste; al riguardo la circolare definisce le procedure di validazione da parte del lavoratore della prestazione ed il termine della stessa.

L'utilizzatore del contratto occasionale (azienda agricola) ha, invece, l'obbligo preventivo di "alimentare" il proprio portafoglio telematico versando all'I.N.P.S. le somme necessarie per remunerare i lavoratori, il pagamento può avvenire:

- versamento a mezzo modello F24 – Elementi identificativi (ELIDE), con l'indicazione dei dati identificativi dell'utilizzatore e della causale "CLOC". Nel campo "elementi identificativi" non dovrà essere inserito alcun valore;
- strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito / debito gestiti attraverso la modalità di pagamento "pagoPA" di Agid ed accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti I.N.P.S. attraverso l'utilizzo delle credenziali personali dell'utilizzatore ((PIN I.N.P.S., credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS – Carta Nazionale dei Servizi).

La nuova normativa ha previsto che ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore del contratto stesso possa effettuare i versamenti anche tramite un intermediario abilitato.

(M. Mazzanti)

8) Welfare ed Enti Bilaterali: l'Agenzia delle Entrate si esprime.

Con risposta ed interpello, del 4 ottobre 2018, n. 24, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in ordine al trattamento fiscale da applicare ai contributi che vengono versati dalle aziende (e dai lavoratori) agli enti bilaterali (di carattere contrattuale collettivo), enti deputati alla erogazione, ai lavoratori dipendenti, di prestazioni per il sostegno del reddito e di benefit ricollegabili al Welfare contrattuale.

L'interpello era relativo ad interventi, gestiti dall'ente bilaterale sindacale sulla base di regole statutarie, quali somme a sostegno del reddito, finalizzare a integrare il reddito dei lavoratori nell'ambito dell'assistenza per casi specifici, premio per la nascita del figlio, contributo malattia o per infortunio, iscrizione al nido / materna, alla scuola secondaria di primo grado e permesso per legge n. 104 del 1992.

La fattispecie relativa alla ditta istante contemplava altresì come ulteriore elemento il fatto che le somme devolute al "Welfare", gestite dall'ente bilaterale, venivano erogate dal datore di lavoro al lavoratore per conto dell'ente bilaterale, che rimborsava – poi - al datore le somme medesime.

Nella sua risposta, l'Agenzia delle Entrate precisa innanzitutto che cosa si debba intendere per enti bilaterali.

Al riguardo sono tali (secondo la Legge n. 30/2003 ed il D.Lgs. n. 276/2003) gli *"organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: ... la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; ... la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; ... ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento"*.

Secondo l'Agenzia la questione circa le problematiche di natura tributaria che sorgono in relazione agli enti bilaterali si debbono leggere sulla base del trattamento fiscale dei contributi versati all'ente, posti a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché al trattamento fiscale delle prestazioni erogate dagli enti medesimi. Sulla base di alcune tesi elaborate (avuto riguardo alle casse edili, enti bilaterali antesignani) l'Agenzia ritiene, per quanto riguarda i contributi pagati dal datore e dai lavoratori all'ente bilaterale, che questi concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente in quanto non rientrano nell'ipotesi di esclusione dal reddito previste dall'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, che dispone la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei *"... contributi previdenziali ed assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge"*; secondo l'Agenzia, quindi, la norma non consente di escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi aventi finalità assistenziale non obbligatori per legge, quali sono quelli versati agli enti bilaterali sulla base di accordi contrattuali.

A fronte di tale interpretazione, i contributi versati, in favore dei propri dipendenti, dalla società istante all'ente bilaterale risulteranno imponibili ai sensi del principio di onnicomprensività sancito dal comma 1, dell'art. 51, del TUIR. Relativamente alle prestazioni erogate dagli enti bilaterali, l'Agenzia sostiene che il relativo trattamento fiscale, sulla base di principi generali dell'ordinamento tributario, porta ad assoggettare a tassazione le sole prestazioni inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall'art. 6 del TUIR, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi e consistenti in indennità volte a sostituire il reddito di lavoro dipendente che sono assoggettate a tassazione con le medesime modalità previste per i redditi che vanno a sostituire. In sintesi, le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio, di iscrizione all'asilo nido / materna, nonché di permesso per legge n. 104/1992, non essendo inquadrabili in alcune delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del TUIR non rilevano ai fini fiscali. L'Agenzia delle Entrate viceversa, per quanto riguarda il Welfare contrattuale ad esempio per le somme erogate a titolo di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado, precisa che nel concetto di borsa di studio sono da ricomprendere le somme, gli assegni, i premi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale ovvero quelle elargizioni volte a sostenere gli studenti nello svolgimento di un'attività di studio o di formazione.

In ragione di quanto sopra, pertanto, i contributi per l'iscrizione alla scuola secondaria di primo grado sono da ricomprendere tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Secondo i migliori interpreti, poi, tali somme comunque non concorrono a determinare l'imponibile ai fini contributivi ex lege n. 153/1969, salvo eventualmente il solo contributo di solidarietà (10%).

(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna	Direttore responsabile: Massimo Mazzanti Redazione: Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	 Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana
Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna	